




REPERTORIO N. 33/2015

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N. 267 (TUEL) TRA I COMUNI E L'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA DEL CONFERIMENTO COMUNALE DELLA FUNZIONE DI STATISTICA E PER LA GESTIONE ASSOCIATA. MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO.


L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di GIUGNO, presso la sede istituzionale dell'Unione di Comuni VALMARECCHIA, in NOVAFELTRIA, in attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di conferimento funzioni amministrative,

TRA

- Il Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di VERUCCHIO (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di POGGIO TORRIANA (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di SANT'AGATA FELTRIA (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 02/02/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di SAN LEO (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27/02/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di TALAMELLO (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che




interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 11/03/2015, esecutiva ai sensi di legge;



– Il Comune di MAIOLO (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24/04/2015, esecutiva ai sensi di legge;


– Il Comune di PENNABILLI (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27/02/2015 esecutiva ai sensi di legge;



– Il Comune di CASTELDELCI (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31/03/2015, esecutiva ai sensi di legge;



Il Comune di NOVAFELTRIA (RN), rappresentato dal SINDACO o suo delegato, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio nome ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.05.2015, esecutiva ai sensi di legge;

E



– L'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA, con sede a Novafeltria - Piazza Donato Bramante n.11, ente locale, forma associativa stabile delle predette Amministrazioni pubbliche territoriali, rappresentato dal PRESIDENTE o suo Delegato il quale interviene ed agisce nel presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 29/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge e statuto (per brevità nel proseguo dell'atto definita Unione);

PREMESSO, che:



– La gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei relativi servizi è già stata conferita all'Unione in materia di personale, servizi sociali, polizia locale, protezione civile, eccetera, per disposizione di legge statale e/o regionale; che il processo formativo di politiche di vallata nei diversi campi, sollecitano una conoscenza della realtà socio economica, delle sue dinamiche e delle sue previsioni dell'intera Valmarecchia. La necessità di passare da una gestione dei dati statistici comunali, ad una più ampia a livello di comuni

associati, si pone quale scelta indispensabile a sostegno e rafforzamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali e della loro programmazione. Al fine di conseguire questo obiettivo i Comuni sopra rappresentati intendono conferire all'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA l'esercizio associato delle funzioni di statistica, tramite la istituzione e costituzione di unica struttura denominata UFFICIO DI STATISTICA, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

- la presente convenzione viene stipulata ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, per quanto attiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte dell'Unione, con esplicito riferimento a quanto attiene l'istituzione di un unico ufficio di Vallata.;
- con la convenzione gli Enti che in persona del costituito rappresentante la sottoscrivono vanno a definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ciascun Comune e la stessa Unione, in sede di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, in forza alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile, dovrà tenere conto del presente conferimento e della relativa modalità di esercizio congiunto;
- infine, per quanto attiene l'istituzione dell'UFFICIO DI STATISTICA di Vallata e per il suo funzionamento, si terrà conto delle soluzioni organizzative in precedenza adottate dall'Unione dei Comuni Valle del Marecchia con la convenzione stipulata e sottoscritta tra i Comuni di Santarcangelo, Verucchio, Torriana e Poggio Berni in data 23/12/2011 (repertorio n. 133/2011), quale atto regolamentare anche in merito all'utilizzo del personale comunale in base alle allora vigenti norme statutarie e contrattuali, applicando sia il principio costituzionale di "buona amministrazione" che quello generale "di leale cooperazione".

RICHIAMATO

- l'articolo 19, 1° comma, lettera I-bis del decreto legge 6/07/2012, n. 95, "i servizi di statistica", lettera i) così modificata dalla legge di conversione 7/08/2012, n. 135 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 305, della legge 24/12/2012, n. 228, che ha reso obbligatorio l'esercizio associato della funzione in argomento per i Comuni sotto soglia, restando facoltà per i Comuni sopra soglia;


Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO I


OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

I. I Comuni di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VERUCCHIO, POGGIO TORRIANA,






SANT'AGATA FELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, TALAMELLO, MAIOLO, CASTELDELCI e NOVAFELTRIA, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, conferiscono all'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA la gestione associata della funzione per i servizi di statistica e delle attività collegate alla utilizzazione e diffusione delle informazioni statistiche da esercitare tramite la costituzione di unico ufficio di STATISTICA. I predetti Comuni tenderanno, progressivamente e con gradualità crescente, a svolgere in modo unificato i servizi sotto elencati nella formula gestionale dell'Ufficio Unico di Vallata, concordando fino da ora la messa a disposizione dell'Unione delle necessarie ed opportune risorse strumentali e umane, da definirsi per modalità e assegnazione con apposito accordo di collaborazione tra le predette amministrazioni pubbliche, da approvarsi, successivamente, mediante deliberazione di Giunta.

2. L'esercizio unificato e congiunto delle funzioni comprende le seguenti attività:

- 
- Servizio statistico disciplinato dal Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica.
 - Servizio di Statistica sociale.

3. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi rivolti alla gestione di dati statistici anche attraverso un migliore o più razionale utilizzo delle risorse umane e delle opportunità offerte dalla tecnologia multimediale. La gestione associata è finalizzata a:

- 
- 
- 
- assicurare il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
 - promuovere e coordinare la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
 - promuovere la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
 - promuovere ed effettuare in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
 - promuovere e realizzare lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato fissato dalla vigente legislazione di settore;

- promuovere, realizzare e gestire in sistema informativo e statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuovere inoltre l'interconnessione di tale sistema col sistema statistico nazionale;
- promuovere l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- predisporre strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e curare la pubblicazione dei risultati delle attività di notiziari periodici di dati statistici;
- coordinare la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartire le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- favorire l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- esprimere pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici.

ARTICOLO 2

GESTIONE ASSOCIATA

1. La messa in opera delle finalità sopra rappresentate avrà luogo mediante un processo di graduale trasferimento delle attività gestionali dai singoli enti comunali alla gestione associata dell'Unione e dovrà riguardare le seguenti attività:

- accedere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
- richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale del programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
- curare il collegamento e l'interconnessione con le sezioni distaccate e mantenere il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi comunali associati;
- promuovere il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

2. Gli uffici di statistica dei singoli Comuni; ovvero, i referenti statistici:

- forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari o elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e dei programmi dell'Unione;
- hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici e amministrativi del proprio comune;
- effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

3. L'Ufficio Statistica assumerà la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.

ARTICOLO 3

CONFERIMENTO-DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente convenzione, i Comuni di cui sopra conferiscono all'Unione, con le modalità e secondo i limiti disciplinati dal presente atto, le funzioni di STATISTICA da conseguire tramite la istituzione e successiva costituzione di omonimo ufficio.

2. L'UNIONE, in persona del costituito rappresentante, accetta la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto negoziale, nelle linee di indirizzo politico amministrativo contenute dalle deliberazioni consiliari di conferimento ed approvazione di questa convenzione e successivi accordi organizzativi riguardanti, soprattutto, l'assegnazione di personale comunale all'Unione per l'esercizio della funzione in questione.

3. Le parti si impegnano, inoltre, a verificare tramite monitoraggio i risultati prodotti e conseguiti per effetto della gestione in modo associato della funzione, soprattutto con riferimento ai servizi resi e alle prestazioni espletate dall'ufficio unico in favore di ciascuna realtà comunale.

ARTICOLO 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Unione avrà inizialmente il compito di coordinare il lavoro svolto dai Referenti comunali e poi, strutturare l'Ufficio Unico di Statistica di Vallata per avviare la gestione associata dei servizi delegati in favore dei Comuni partecipanti, impegnandosi a favorire e sostenere le predette attività anche mediante l'acquisizione di trasferimenti statali e/o regionali oltre,

ovviamente, quelli comunali.

2. La gestione del personale avverrà secondo le modalità indicate nella presente convenzione ed in attuazione delle autonome politiche del personale promosse da ogni singolo ente; nonché in forza alla vigente disciplina contrattuale.

3. Gli enti convenzionati si impegnano a mettere a disposizione dell'ente delegato oltre che risorse umane anche finanziarie e strumentali, poiché necessarie per il corretto esercizio della funzione associata. Le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i criteri previsti nello Statuto o negli articoli successivi o in altro Accordo di collaborazione tra le sunnominate amministrazioni pubbliche da definire e sottoscrivere entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione. L'ufficio di Statistica avrà inizialmente sede nei singoli Enti.

ARTICOLO 5

SISTEMA DIREZIONALE

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- Il Presidente dell'Unione, in base alle prerogative di legge, emana direttive per l'esercizio in modo associato delle funzioni gestionali ed organizzative dell'ufficio;
- La Giunta dell'Unione, in quanto composta da tutti i Sindaci, eserciterà i compiti stabiliti dallo Statuto dell'Unione;
- Il Responsabile dell'Ufficio Unico di Statistica ed il Dirigente del Servizio esercitano tutte le funzioni organizzative e gestionali rispettivamente previste dalla legge, dai regolamenti e dal CCNL.

ARTICOLO 6

COSTITUZIONE UFFICIO DI STATISTICA

1. Per la realizzazione degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione, è costituito presso l'UNIONE l'Ufficio Unico e di Vallata di STATISTICA che si incardinerà nella struttura ed articolazione organizzativa definita dall'Unione, in relazione alla propria autonomia regolamentare.
2. Esso avrà un responsabile, che svolgerà anche le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, alla cui individuazione e nomina procederà, con decreto, il Presidente dell'Unione, di intesa con la Giunta dell'Unione. Al predetto responsabile sarà affidata capacità concludente, per cui la firma degli atti da parte del medesimo responsabile avrà validità per tutti gli enti aderenti alla presente convenzione.
3. L'insediamento dell'Ufficio e la dotazione organica dello stesso dipendono dall'adozione del più volte citato Accordo di collaborazione da sottoscrivere tra i Comuni deleganti e l'Unione con riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dai Comuni dell'Unione per il concreto ed operativo avvio della gestione associata in argomento.

ARTICOLO 7

ASSEGNAZIONE PERSONALE

1. L'ufficio Unico di Statistica sarà composto dal personale di qualifica dirigenziale e non, designato dai Comuni e assegnato temporaneamente, a tempo pieno o a tempo parziale, alle dipendenze funzionali dell'Unione previa condivisione di specifico accordo di cui all'articolo 6, 3° comma della presente convenzione.
2. Il personale comunale che verrà impiegato a tempo pieno presso l'Unione verrà a questo comandato, rimanendo quindi la titolarità del rapporto di lavoro con l'originario ente di appartenenza. A tal fine le Amministrazioni coinvolte distingueranno ed evidenzieranno nelle proprie dotazioni organiche il personale destinato all'Unione per le funzioni delegate, così come, corrispondentemente, l'Unione opererà una distinzione tra personale proprio e personale dei Comuni funzionalmente assegnato per la gestione associata.
3. Il trattamento economico spettante al personale impiegato a tempo pieno presso l'Unione sarà da questa interamente corrisposto. Per quanto riguarda il trattamento accessorio, ciascun Comune distinguerà le risorse decentrate in risorse destinate al personale che opera per il Comune stesso e risorse destinate a quello che opera per l'Unione.
4. L'Unione, a sua volta, costituirà il complesso delle risorse decentrate come sommatoria delle risorse da questa destinate all'incentivazione del personale unitamente a quelle distintamente destinate a tale scopo da ciascun Comune. La destinazione delle risorse, oggetto di specifica contrattazione, confluirà in accordi che in egual testo i singoli Comuni si impegnano a recepire. Ciascun ente si impegna altresì a garantire le risorse economiche dovute in funzione del piano di riparto concordato.
5. Per il personale assegnato a tempo parziale l'intera gestione economica resterà in capo all'ente di appartenenza. In tal caso i compensi incentivanti definiti contrattualmente, anche a livello decentrato, saranno erogati dal Comune titolare del rapporto di lavoro. Anche in questo caso i rapporti economici tra enti saranno regolati in funzione del piano di riparto concordato. Resteranno di competenza dell'ente di appartenenza le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali e verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza prodotti dall'Unione.
6. Nel rispetto della disciplina regolamentare e contrattuale vigenti, sia per quanto attiene all'area della dirigenza che del comparto Regione-Autonomie locali, relativamente al personale assegnato, le risorse finanziarie destinate a compensare in modo accessorio le prestazioni di lavoro rese in favore della gestione associata, saranno definite in forza della contrattazione decentrata integrativa, per gli aspetti a questo livello negoziale demandati, con applicazione degli istituti contrattualmente previsti e, ove necessario,

riproporzionamento delle indennità di posizione e di risultato dei dipendenti con funzione apicali negli enti di provenienza, di qualifica dirigenziale e non.

ARTICOLO 8

PROGRAMMAZIONE

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, sono contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale dell'Unione. I Comuni si impegnano a indicare nella loro relazione previsionale e programmatica obiettivi e risorse finanziarie finalizzate a sostenere le attività e le iniziative dell'ufficio statistica.

ARTICOLO 9

RAPPORTI FINANZIARI

DEFINIZIONE QUOTE

1. La gestione finanziaria del servizio viene effettuata nel suo complesso e a regime dall'Unione. L'Unione, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, può concorrere all'abbattimento delle quote dei Comuni. Inoltre, è tenuta a comunicare periodicamente i conteggi parziali degli oneri di gestione a carico di ciascun Comune e, con la massima tempestività, eventuali maggiori oneri rispetto quelli preventivati. La ripartizione della spesa è effettuata sulla base di quote che le Amministrazioni e l'Unione andranno meglio a definire mediante specifico Accordo di collaborazione da sottoscrivere non oltre sei mesi dalla stipula della presente Convenzione. I Comuni verseranno le quote di competenza all'Unione in rate bimestrali anticipate da versarsi entro il termine del primo mese del bimestre, calcolate sulla base dei dati di preventivo desumibili dalla precedente convenzione vigente tra i Comuni di Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Torriana e Poggio Berni. Entro il 30/09 l'Unione trasmetterà ai Comuni sottoscrittori i dati di preconsuntivo sulla base dei quali viene adeguata la quota spesa di ogni Comune. Qualora dai dati di consuntivo emergano differenze in difetto rispetto al preconsuntivo, si provvederà ad effettuare congruagli che saranno imputati alla gestione successiva.

2. Nella fase transitoria, ossia nel periodo dall' 01/01/2015 al 30/06/2015, su proposta della Giunta dell'Unione si andrà ad individuare le quote a carico di ciascun ente in funzione dei costi sostenuti e/o sostenibili, detratte le risorse di qualunque tipologia messe disposizione per la gestione associata in argomento.

ARTICOLO 10

BENI STRUMENTALI

1. L'acquisto di altri beni e di nuove forniture spetta all'Unione, con le risorse assegnate dai Comuni o diversamente ottenute che procederà all'inventario di essi e al trasferimento nel patrimonio dei Comuni, in caso di scioglimento della gestione in forma associata dell'ufficio

statistica, in base ad apposito accordo secondo i parametri delle quote effettive.

ARTICOLO II

DURATA E REVOCA

1. La presente convenzione ha validità fino il 31.12.2018. Può subire modificazioni o integrazioni in base a deliberazione assunta dai Consigli Comunali e dell'Unione finalizzate al miglioramento della gestione associata.
2. E' consentito il recesso di ogni singolo Comune, deliberato dal Consiglio Comunale, da esercitarsi entro il 31/12/2015. Gli effetti derivanti dal recesso decorrono dall'01.01.2016. Può esercitarsi il recesso comunale dalla convenzione nella stessa modalità e forma sopra indicata anche per ciascun anno successivo.
3. Il mancato rispetto da parte dei soggetti contraenti della presente convenzione o degli accordi da essa conseguenti, comporterà responsabilità a carico del soggetto inadempiente anche per danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti stipulanti. A tale proposito si rinvia alle disposizioni e ai principi previsti in materia di obbligazioni e adempimento di contratti previsti dal Codice Civile. E' precisato, inoltre, che la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e UNIONE in caso di difforme o contrastante interpretazione di ciascun patto negoziale, deve essere ricercata, prioritariamente, in via bonaria. In difetto di accordo amministrativo, la controversia sarà risolta dalla competente Autorità.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

1. La risoluzione alle controversie che possono derivare o sorgere a causa della convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in accordi transattivi o bonari definiti tra i contraenti.
2. Qualora non si potesse addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie saranno rimesse alla decisione dell'Autorità giurisdizionale competente per legge.

ARTICOLO 13

DEFINITIVITA' ATTI

1. L'UNIONE deve fare espressa menzione del conferimento amministrativo di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio congiunto del servizio sono definitivi per cui contro di essi non è ammesso ricorso all'amministrazione dei Comuni.

ARTICOLO 14

NORME DI RINVIO - FINALI

1. Con riferimento all'oggetto della presente convenzione, per quanto non espressamente disciplinato da questa, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni. Inoltre, in forza a quanto disciplinato in materia di Unioni dall'articolo 32 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL); dall'articolo 15 della legge 07/08/1990, n. 241 in materia

di accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche; dal vigente Statuto dell'Unione in quanto approvato dai Consigli dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione.

2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre, l'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

3. La convenzione e gli effetti giuridici derivanti dalla stessa per il concreto avvio della gestione associata sono subordinati alla effettiva costituzione ed insediamento dell'Ufficio Unico di Statistica di Vallata e alla sottoscrizione del conseguente Accordo organizzativo per la messa a disposizione dell'Unione di risorse umane, finanziarie e strumentali.

ARTICOLO 15


REPERTORIO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è inserita nel repertorio dell'UNIONE. Essa sarà registrata solo in caso d'uso a spesa della parte richiedente, con esclusione per legge dall'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto

ALICE PARMA

SINDACO COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA



STEFANIA SABBA

SINDACO COMUNE DI VERUCCHIO



DANIELE AMATI

SINDACO COMUNE POGGIO TORRIANA



IVANA BALDININI

VICE SINDACO COMUNE DI NOVAFELTRIA



FRANCESCA UGOLINI

SINDACO COMUNE DI TALAMELLO



X MAURO GUERRA

Vice

SINDACO COMUNE DI SAN LEO


LEONARDO BINA



LORENZO VALENTI

SINDACO COMUNE DI PENNABILLI

Lorenzo Valenti



GUGLIELMINO CERBARA

SINDACO COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

Guglielmino Cerbara



LUIGI CAPPELLA

SINDACO COMUNE DI CASTELDELICI



Luigi Cappella

MARCELLO FATTORI

SINDACO COMUNE DI MAIOLO

PRESIDENTE UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

Marcello Fattori

